Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 | **Roma — Venerdì 21 Dicembre** | **Numero 295**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti in data d'oggi, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro del Tesoro rassegnate dall'on. ing. Giulio Rubini, Deputato al Parlamento, ed ha incaricato di reggere *per interim* il Ministero predetto l'on. avv. Bruno Chimirri, Deputato al Parlamento, Ministro delle Finanze.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **401** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che apporta varianti e modificazioni alla predetta legge 19 ottobre 1859;

Visto l'articolo 2 della legge 10 dicembre 1899, n. 458, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un testo unico delle leggi sulle servitù militari;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sulle servitù militari, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1900.

UMBERTO.

C. Di San Martino.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. Bonasi.

TESTO UNICO delle leggi sulle servitù militari.

Capo I.

Della natura ed estensione delle servitù militari

—

Art. 1.

Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione sono soggette a servitù nei limiti determinati dalla presente legge.

Sono parimenti soggette a servitù quelle che circondano gli stabilimenti militari, nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva.

Art. 2.

Il Ministero della Guerra, sentito l'avviso del capo di stato maggiore e dell'ispettore delle costruzioni del genio e dell'artiglieria da fortezza, provvederà perchè le piazze forti, le opere che ne fanno parte ed i posti fortificati, vengano classificati secondo la loro importanza rispetto alla difesa, per determinare se sia necessaria l'applicazione di tutte le tre zone di servitù militare, di cui in appresso, e dove possono bastare servitù militari ridotte agli oneri della sola seconda o della sola terza zona.

Art. 3.

All'esterno delle fortificazioni delle piazze e dei posti fortificati, l'estensione soggetta a servitù si divide, ove d'uopo, in tre distinte zone determinate da altrettanti poligoni circoscritti alle fortificazioni, per le quali zone sono stabiliti gradi diversi di servitù, secondo la loro distanza dalle fortificazioni medesime, salve le eccezioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

La prima zona è quella compresa fra le fortificazioni ed un primo poligono, che avrà per lati le rette che uniscono i punti delle capitali; distanti essi punti non più di 250 metri, misurati orizzontalmente lungo le medesime, a partire dalla linea di fuoco più sporgente.

Nel determinare il poligono si potrà però talvolta omettere alcune delle capitali, ove lo richiegga l'interesse della difesa.

Art. 5.

La seconda zona comprende tutto il terreno limitato dal perimetro esterno della prima, e da un secondo poligono, i cui lati sono condotti parallelamente a quelli del precedente, alla distanza non maggiore di 250 metri.

Art. 6.

La terza zona comprende tutto il terreno limitato dal poligono esterno della seconda e da un terzo poligono, i cui lati sono condotti, come quelli del precedente, alla distanza da questi non maggiore di 500 metri.

Art. 7.

Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la quale potrà sottoporne l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse della difesa militare.

È parimente proibito di tener deposito di qualunque siasi oggetto, salvo, temporariamente, nei luoghi che verranno indicati dalla direzione del genio militare. Potranno però essere liberamente depositate materie che servono di concime, purchè non siano accumulate ad altezza maggiore di metri 1,20.

È pur anche vietato d'eseguire veruna operazione topografica senza l'autorizzazione del Ministero della Guerra; la quale non potrà essere ricusata per le operazioni relative alla misurazione delle proprietà.

Art. 8.

Nella terza zona è proibita, inoltre, ogni costruzione in muratura, eccetto quella delle semplici tettoie con pilastri e muri sottili, purchè l'altezza dal suolo al comignolo non oltrepassi i metri 7.

Art. 9.

Nella seconda zona è parimente proibita ogni costruzione in muratura. È solo permesso di costrurre in legno e terra senza che si possano adoperare pietre, nè mattoni, nè calce, nè malta, salvo per l'intonaco delle pareti, e colla condizione di demolire e sgombrare il materiale alla prima richiesta dell'autorità militare, sempre quando sia ciò riconosciuto necessario nell' interesse della difesa.

Art. 10.

Nella prima zona non si può eseguire costruzioni di sorta ad eccezione delle chiusure con steccati o siepi, le quali si possono stabilire liberamente, colla condizione però accennata dall'articolo precedente. Sono inoltre permesse le piantagioni, purchè non costituiscano fitta boscaglia.

Art. 11.

Previo l'avviso del capo di stato maggiore del R. esercito e del capo di stato maggiore del Ministero della Marina, il Governo potrà, per piazze forti da determinarsi, stabilire per le fronti a mare un'unica zona di servitù, la quale si estenda dall'opera di fortificazione alla costa.

In questa zona sono vietate le costruzioni che si elevano sopra qualunque allineamento fra il ciglio di fuoco dell'opera e la linea dello specchio acqueo, più vicina alla spiaggia, cui corrisponda un'altezza di acqua di metri 2 al massimo.

Ogni costruzione che soddisfi a questa condizione d'altezza è in massima ammessa nella detta zona, ma non potrà essere intrapresa senza il preventivo assenso dell'autorità militare, alla quale dovranno essere trasmessi i disegni relativi planimetrici ed altimetrici.

All'autorità militare è riservata la facoltà d'imporre condizioni alla concessione per la costruzione e quando speciali circostanze lo richiedessero nell'interesse della difesa.

Anche nelle zone di servitù delle fronti a mare sono vietate le operazioni topografiche, come è stabilito all'ultimo capoverso dell'articolo 7.

Per la fronte di gola delle opere di fortificazione marittima sono in vigore le prescrizioni stabilite per le fortificazioni interne.

Art. 12.

In tutte le zone sono permesse le riparazioni per manutenzione delle fabbriche e degli edifizi di varia natura esistenti; gli adattamenti interni, i lavori di consolidamento indispensabili per la loro stabilità ed altresì le ricostruzioni totali o parziali.

Queste concessioni sono però subordinate alla condizione di far risultare, in apposito atto, che coi consentiti lavori siano attuate predisposizioni tali che valgano ad assicurare la demolizione dell'opera.

Nel suaccennato atto si dovrà altresì far risultare che dell'aumento del valore, che possa essere arrecato all'opera coi lavori consentiti col presente articolo, non sarà tenuto conto nella stima di esso, nel caso di demolizione nell'interesse della difesa.

Art. 13.

Nella seconda e terza zona non saranno applicabili gli articoli 7, 8, 9 e 12 della presente legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878 (serie 2ª) e 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

Le costruzioni in muratura non dovranno però mai oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

Art. 14.

Occorrendo di demolire fabbricati esistenti nelle anzidette zone in siti che all'epoca della promulgazione della presente legge non siano soggetti a servitù militari, i proprietari di detti fabbricati avranno diritto ad un' indennità da concedersi o determinata colle norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 15.

Nell'interno d'una piazza non sarà lecito di erigere fabbriche od edifizi, salvo alla distanza di dieci metri dalle fortificazioni.

Questa larghezza sarà misurata nel senso normale alla direzione delle cortine e delle gole, sia dei bastioni che delle altre opere esistenti, a partire dal piede della scarpa del ramparo, ove esista la scarpa, od altrimenti dal piede del muro di sostegno del medesimo ramparo; ed ove questo non esista, sarà misurata partendo a dieci metri di distanza dal ciglio del parapetto.

Gli edifizi tuttora esistenti, che per qualunque causa vengano demoliti in tutto o in parte, non potranno essere ricostruiti, salvo a quella distanza.

Art. 16.

In tutta l'estensione delle zone potranno essere eseguite dalle altre Amministrazioni dello Stato opere di utilità e d'interesse pubblico, ma soltanto dopo presi gli opportuni accordi con quella della Guerra, che potrà subordinarne l'eseguimento a speciali condizioni od anche porvi divieto.

Il Ministero della Guerra, previo avviso di apposita commissione tecnica consultiva, sotto l'osservanza di quelle condizioni che crederà doversi prescrivere, potrà inoltre permettere a privati, in qualsiasi zona, quelle costruzioni di varia natura ed ampliazioni o mutazioni di forma di fabbriche già esistenti, che riconoscesse potersi provvisoriamente tollerare.

Le istanze dei privati per ottenere la concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari ed i documenti che le corredano, saranno redatti in carta non bollata, e gli atti, mediante i quali si fa constare della fatta concessione, saranno stipulati, registrati e trascritti in esenzione di ogni tassa e diritto.

Art. 17.

Coloro che avranno ottenuto le concessioni previste dall'articolo precedente, saranno tenuti di distruggere le opere eseguite, di sgombrare il luogo dai materiali, e di rimettere le cose nel pristino loro stato, secondo l'ordine in iscritto, che avranno ricevuto dal comandante superiore della forza militare del luogo, quando per provvedimenti occorrenti nell'interesse della difesa venga riconosciuto necessario: sotto pena di vedere ciò d'ufficio a loro spese eseguito, senza potere in qualunque caso pretendere indennità per le opere o miglioramenti eseguiti in virtù delle concessioni, e senz'altra costituzione in mora, nè alcun atto giuridico.

Art. 18.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare, da applicarsi alle fortificazioni entro i limiti stabiliti dalla presente legge, saranno, previo avviso di speciale commissione tecnica consultiva, determinati con R. decreto da inserirsi negli atti del Governo.

Art. 19.

Quando abbia luogo la costruzione di nuove opere che importino servitù militari, oppure si estendano, si riducano o si sopprimano opere già esistenti, le servitù non si intenderanno imposte, modificate o estinte, se non mediante un apposito decreto Reale da emanarsi nel modo determinato all'articolo precedente.

Art. 20.

Alla distanza minore di metri cinquanta dai muri che cingono gli stabilimenti pubblici destinati al confezionamento, alla manipolazione od alla custodia delle polveri da fuoco o di altre materie soggette ad esplosione, sono proibiti i magazzini o depositi di legna, foraggi od altre materie combustibili, le fucine ed ogni altro stabilimento provvisto di focolare con o senza fumaiolo.

Alla distanza minore di metri venticinque è inoltre vietato di erigere costruzioni di sorta, ad eccezione dei muri di cinta, di stabilire tubi per la condotta del gas luce, chiusure in legno o siepi morte, nonchè di fare piantamenti d'alberi d'alto fusto.

Art. 21.

La soppressione delle costruzioni, chiusure in legno, piantamenti d'alberi, depositi di materie combustibili od altri attualmente esistenti entro i limiti sovraindicati, potrà essere ordinata qualora valgano a compromettere la sicurezza e la conservazione degli stabilimenti accennati all'articolo 20, mediante indennità da stabilirsi con le norme previste dal capo IV della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, n. 2359.

Capo II

Della limitazione delle zone

Art. 22.

La limitazione delle zone, stabilita con decreto Reale, sarà fatta dal direttore del genio militare, o da un suo delegato, coll'intervento dell'ingegnere civile della provincia e del sindaco locale, e in contraddittorio dei proprietari interessati, i quali a tal fine saranno avvertiti almeno otto giorni prima per pubblici avvisi del giorno ed ora delle operazioni.

Art. 23.

Si farà risultare di tali limitazioni con apposito verbale per ciascun Comune, da sottoscriversi dalle persone intervenute, ed in esso si farà constare delle rispettive proprietà e di tutte le circostanze locali che possono interessare le servitù militari.

Un tipo di delimitazione sarà annesso a ciascun verbale, di cui farà parte integrante.

Le spese di tali incumbenti saranno a totale carico del Governo.

Art. 24.

Saranno i proprietari all'occorrenza tenuti a dichiarare l'origine delle costruzioni e le condizioni mediante le quali si lasciarono eseguire, e ciò senza pregiudizio del diritto del Governo di contraddire siffatte dichiarazioni e di esigere le giustificazioni con titoli e prove giudiziarie.

Tali dichiarazioni saranno inserte nello stesso verbale.

Art. 25.

Non comparendo alcuni, od anche tutti gli interessati, si procederà nullameno alle operazioni anzidette ed alla compilazione del verbale.

Art. 26.

Terminate le operazioni, le proprietà comprese nelle zone stabilite si intenderanno immediatamente soggette alle servitù fissate dalla presente legge, salve le rettificazioni che avessero poi a farsi a dette zone in seguito alla risoluzione dei reclami di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

I verbali, di cui agli articoli 23, 24 e 25, rimarranno depositati durante tre mesi nelle sale dei rispettivi Comuni, onde ognuno degli interessati possa averne visione e porgere i reclami che crederà del caso.

Sarà pubblicato in ciascun Comune apposito avviso del fatto deposito.

Art. 28.

Il giudizio pei reclami relativi alla limitazione appartiene alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 29.

Spirati i tre mesi di cui all'articolo 27, se non vi saranno reclami, il Ministro della Guerra ordinerà, con apposito decreto, il piantamento definitivo dei termini. Quando invece vi siano reclami, il piantamento verrà ordinato nello stesso modo dopo la loro risoluzione definitiva.

Il piantamento avrà luogo coll'intervento del sindaco locale. Gli interessati saranno invitati, mediante pubblici avvisi, ad assistervi.

Art. 30.

Una copia del verbale sarà rimessa al Comune per essere conservata nei suoi archivi.

CAPO III.
Delle contravvenzioni

Art. 31.

Ogni contravvenzione alla presente legge sarà accertata con processo verbale dagli impiegati del genio militare a ciò specialmente delegati dal Ministero. Quelle relative agli stabilimenti contemplati nell'articolo 20 potranno inoltre essere accertate da impiegati d'artiglieria a ciò delegati nello stesso modo.

Gli impiegati delegati per l'accertamento delle contravvenzioni, prima di compiere alcun atto in tale qualità, dovranno prestare giuramento innanzi al tribunale della provincia.

Art. 32.

Ogni qualvolta per l'accertamento di una contravvenzione debbasi penetrare in una casa od altro luogo chiuso, gli impiegati suddetti ne riferiranno immediatamente alla Direzione del genio, la quale richiederà il pretore del mandamento, od il sindaco o l'ufficiale di pubblica sicurezza di accompagnare alla visita l'impiegato riferente per procedere al detto accertamento. Il processo verbale, sottoscritto pure dall'autorità interveniente, verrà rimesso alla Direzione del genio perchè promuova gli ulteriori incumbenti.

Art. 33.

Il processo verbale è scritto dall'impiegato che lo stende. È pure firmato, tanto da esso, che dai contravventori; ed in caso di rifiuto per parte di questi, se ne fa constare nello stesso verbale.

Viene quindi asseverato con giuramento, entro due giorni dalla sua data, avanti il pretore del mandamento, ed il sindaco del Comune in cui fu commessa la contravvenzione, i quali, nel caso in cui il verbale non sia scritto per intiero dagli impiegati che lo presentano, dovranno, nell'atto di asseverazione, indicare il motivo di tale circostanza, e far constare che venne letto ai medesimi.

Art. 34.

I processi verbali fanno fede in giudizio pei fatti materiali relativi alle contravvenzioni, purchè nella loro compilazione siansi osservate le norme di cui negli articoli precedenti, e non siavi motivo legale di ricusazione contro coloro che li sottoscrissero. È per altro riservata all'imputato la prova contraria.

Art. 35.

Ove il contravventore, avuta notificazione dei processi verbali degli impiegati del genio e dell'artiglieria, non riduca le cose in pristino entro il termine che sarà fissato, l'autorità militare trasmetterà i detti verbali al procuratore del Re, perchè si proceda a termini di legge.

Art. 36.

I contravventori saranno puniti con multa non maggiore di lire cinquecento.

Art. 37.

Ogni sentenza di condanna conterrà inoltre la prefissione di un termine al contravventore per ridurre le cose in pristino od almeno in istato equivalente. Quand'egli non ottemperi, vi si farà procedere d'ufficio.

Art. 38.

La spesa dei lavori che si dovranno eseguire d'ufficio sarà all'uopo anticipata dal Governo, il quale ne conseguirà il rimborso a carico dei contravventori colle norme stabilite per la riscossione dei crediti demaniali.

Art. 39.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore con domanda da lui sottoscritta, e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dal Ministero della Guerra, il quale, determinandola, prescriverà anche, con inoppugnabile provvedimento, le opere che debbono eseguirsi dal contravventore, per distruggere gli effetti della contravvenzione, ed il termine entro cui debbono essere eseguite.

Art. 40.

L'azione penale per l'applicazione della multa di cui all'articolo 36 si prescrive entro un anno dal giorno dalla commessa contravvenzione.

Rimarrà tuttavia imprescrittibile l'azione spettante al Governo per la riduzione delle cose in pristino.

CAPO IV.
Disposizioni transitorie

Art. 41.

Le disposizioni anteriori alla presente legge, concernenti le servitù militari, s'intenderanno abrogate a misura che emaneranno i decreti di limitazione di cui all'articolo 19.

Art. 42.

Esaminata dalle competenti autorità tecniche la capacità difensiva di tutte le piazze forti, posti fortificati ed opere singole di fortificazione, saranno, entro il termine di due anni dalla data della legge 10 dicembre 1899, escluse o limitate tutte quelle le quali, sia per mutate condizioni difensive, sia per ragioni di vetustà, non rappresentano nell'ordinamento generale della difesa un valore che giustifichi il peso che deriva dalla imposizione della servitù militari, e conseguentemente le servitù stesse verranno, con decreto Reale, fatte cessare.

Art. 43.

L'esame, la determinazione e lo svincolo di cui all'articolo precedente dovranno rinnovarsi allo scadere di ciascun decennio, dall'inizio del gravame della servitù imposta, salvo al Ministero della Guerra di provvedere a revisione e ad accertamenti straordinari, per conciliare la necessità della difesa cogli interessi dei proprietari di terreni servienti.

Art. 44.

Sarà provveduto per l'esecuzione di questa legge con Regolamento da approvarsi per decreto Reale, il quale sarà pubblicato ed inserto nella raccolta degli atti del Governo.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro della Guerra
C. DI SAN MARTINO.

Il Numero 413 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduti gli articoli 3 e 64 del testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi dei terreni paludosi 22 marzo 1900, n. 195, e allegato A della legge stessa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di Novasiri, Rotondella, Montalbano Ionico, Pisticci e Pomarico; e del Consiglio provinciale di Potenza;

Veduto il parere del Consiglio provinciale sanitario;

Sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È classificata di prima categoria, a' termini e per gli effetti dei precitati articoli di legge, la bonificazione dei terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Novasiri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni, in provincia di Potenza, ed inte-

ressante i Comuni di Novasiri, Rotondella, Montalbano Ionico, Pisticci e Pomarico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 414 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, col quale veniva approvato il Regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. Arsenali e Cantieri marittimi;

Visto il R. decreto 15 maggio 1898, n. 294, per il reclutamento dei cannonieri, torpedinieri e fuochisti nel Corpo Reale Equipaggi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, d'accordo col Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli individui del personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi, i quali abbiano lasciato il posto che avevano presso una direzione o sotto direzione di lavori per soddisfare agli obblighi di leva, hanno diritto alla riammissione nella stessa qualità, purchè ne facciano domanda nel periodo di tre mesi dalla data del congedamento e qualora abbiano serbato buona condotta tanto nel tempo passato sotto le armi, quanto durante il servizio prestato presso la direzione o sotto direzione dei lavori, prima del licenziamento.

Art. 2.

Hanno diritto alla riammissione, quando soddisfino ai requisiti di cui all'articolo 1, gli individui del personale lavorante dei RR. stabilimenti militari marittimi, i quali si siano licenziati per arruolarsi volontariamente nel Corpo RR. Equipaggi, purchè però abbiano servito in una delle categorie cannonieri, torpedinieri e fuochisti, e si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 7 e 10 (comma 2°) dei capitoli I e II del R. decreto 15 maggio 1898, n. 294.

Art. 3.

La classificazione degli individui riammessi a lavoro a mente dei precedenti articoli, ha luogo con le norme indicate dai comma 2, 3 e 4 dell'articolo 30 del Regolamento sulle direzioni dei lavori, approvato con R. decreto 20 giugno 1895.

Art. 4.

È abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigore il primo gennaio 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

MORIN.
RUBINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

MINISTERO DELL' INTERNO

1900

Ordinanza di Sanità Marittima - Numero 31

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la cessazione della peste bubbonica in Australia;

Vista la legge 22 dicembre 1888, n. 5849;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale di Venezia, del 19 marzo 1897;

Decreta:

L'Ordinanza di Sanità marittima n. 7, del 28 febbraio 1900, che dichiarava infetti da peste i porti Australiani, è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 18 dicembre 1900.

Pel Ministro
CAVASOLA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1900 hanno compiuto o compiranno il 39° di loro età.

Visto l'articolo 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, questo Ministero dichiara che col 31 corrente spetta il congedo assoluto, a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1861, a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente e alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1861; salvo per quelli sotto le armi il disposto dei §§ 952 o 953 del Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro della Guerra
C. DI SAN MARTINO.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 16 corrente, in Montiano Toscana, provincia di Grosseto, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 20 dicembre 1900.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA

Bollettino sanitario settimanale del bestiame N. 48 dal 19 al 25 novembre 1900

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico.	*Torino.*	Torino.	Baldissera	ovina	1	—	1	—	1	—
	Alessandria	Asti.	Tigliole	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Tortona.	Tortona	»	1	—	1	—	1	—
	Novara.	Biella.	Masserano	»	1	—	2	—	2	—
	Piemonte				4	—	5	—	5	—
	Milano.	Milano.	Chiaravalle M.	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vigentino	»	1	—	2	—	2	—
	Bergamo.	Bergamo.	Almè	»	1	—	1	—	1	—
	Brescia.	Brescia.	Marone	»	1	—	1	—	1	—
	Lombardia				4	—	5	—	5	—
	Verona.	Tregnago.	Vestenanuova	bovina	2	—	2	—	2	—
	Venezia.	Chioggia.	Cavarzere	»	1	—	2	—	2	—
	Veneto				3	—	4	—	4	—
	Ferrara.	Ferrara.	Copparo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Emilia				1	—	1	—	1	—
	Perugia.	Perugia.	Gubbio	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Rieti.	Montopoli	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Spoleto	Bevagna	ovina	1	—	20	—	20	—
	»	»	Giano	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Terni.	Calvi	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montecastrilli	suina	6	—	10	—	—	10
	Marche ed Umbria				11	—	34	—	24	10
	Foggia.	Foggia.	Alberona	bovina	1	—	5	—	5	—
	Regione Meridionale Adriatica				1	—	5	—	5	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Carbonchio ematico.	*Napoli.*	Castellammare.	Castellammare . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Napoli.	Napoli	»	—	—	1	—	1	—
	Potenza.	Matera.	Grassano	equina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea.			2	—	3	—	3	—
	Catania.	Nicosia.	Nicosia	bovina	2	—	2	—	2	—
	Trapani.	Alcamo.	Castellammare . . .	ovina	1	—	81	30	51	—
		Sicilia			3	—	83	30	53	—
Carbonchio sintomatico.	*Vicenza.*	Thiene.	Marano Vicentino .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno.	Feltre.	Cesio Maggiore . .	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Ferrara.	Ferrara.	Copparo	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—
	Potenza.	Potenza.	Genzano	equina	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea.			1	—	1	—	—	1
	Cagliari.	Cagliari.	Donori	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—
Afta epizootica.	*Milano.*	Milano.	Vigontino	bovina	1	—	8	—	—	8
	Brescia.	Breno.	Lozio	»	—	3	3	—	—	6
	»	Brescia.	Bovegno	»	1	4	3	2	—	5
	»	»	Castenedolo	»	—	6	—	6	—	—
	»	Chiari.	Chiari	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	Rudiano	»	—	13	—	—	—	13
		Lombardia			3	26	27	8	—	45
	Verona.	Verona.	S. Michele Estra .	ovina	—	3	—	3	—	—
		Veneto			—	3		3	—	—
	Reggio Emilia.	Reggio.	Cavriago	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Reggio	»	—	15	—	11	—	4
	Modena.	Modena.	S. Cesario	»	1	3	3	—	—	6
	Bologna.	Bologna.	Crespellano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Monteveglio	»	1	—	3	—	—	3
	»	Imola.	Imola	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Medicina	»	2	—	10	—	—	10
		Emilia			5	28	17	11	1	33

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica.**	*Macerata.*	Macerata.	Pollenza	ovina	1	—	4	—	—	4
	»	»	Id.	caprina	1	—	3	—	—	3
	Perugia.	Perugia.	Pietralunga	ovina e caprina	2	—	5	1	1	3
	»	Rieti.	Monteleone	caprina	1	—	7	5	2	—
	»	Spoleto.	Gualdo Cattaneo	»	—	1	—	1	—	—
		Marche ed Umbria			5	1	19	7	3	10
	Caserta.	Caserta.	Arienzo	caprina	—	4	—	2	—	2
	»	»	S. Felice a Cancello.	bovina	—	2	—	1	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			—	6	—	3	—	3
Tubercolosi.	*Perugia.*	Spoleto.	Trevi	—	—	1	—	—	—	1
		Marche ed Umbria			—	1	—	—	—	1
	Pisa.	Pisa.	Cascina	bovina	1	—	1	—	1	—
	Arezzo.	Arezzo.	Cortona	»	1	—	1	—	1	—
		Toscana			2	—	2	—	2	—
Morva e Farcino.	*Milano.*	Milano.	Milano	equina	1	—	1	—	1	—
	Bergamo.	Bergamo.	Nembro	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			2	—	2	—	2	—
	Firenze.	Firenze.	Firenze	equina	—	1	—	—	—	1
	Arezzo.	Arezzo.	Bibbiona	»	—	1	—	—	—	1
		Toscana			—	2	—	—	—	2
	Foggia.	Sansevero.	Sansevero	equina	1	—	2	—	2	—
	Bari.	Altamura.	Gravina	»	—	3	—	2	—	1
	»	Bari.	Palo del Colle	»	1	1	1	—	—	2
		Regione Meridionale Adriatica			2	4	3	2	2	3
	Caserta.	Caserta.	Maddaloni	equina	—	2	—	—	—	2
	»	Piedimonte d'Alife.	Piedimonte d'Alife	»	—	1	—	—	—	1
	Napoli.	Castellammare.	Ottaiano	»	1	1	2	—	3	—
	»	»	Sorrento	»	—	1	—	1	—	—
	Potenza.	Matera.	Grassano	»	1	—	3	—	3	—
		Regione Meridionale Mediterranea			2	5	5	1	6	3
	Caltanissetta.	Caltanissetta.	Caltanissetta	equina	—	1	—	—	1	—
		Sicilia			—	1	—	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Vaiuolo ovino.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia.	*Torino.*	Torino.	Rondissone	bovina	1	—	1	—	1	—
	Alessandria.	Alessandria.	Alessandria	canina	—	—	1	—	1	—
		Piemonte			1	—	2	—	2	—
	Verona.	Sanguinetto.	Casaleone	canina	—	—	1	—	1	—
		Veneto			—	—	1	—	1	—
	Cagliari.	Oristano.	Gonnostramatza . .	canina	—	—	1	—	1	—
		Sardegna			—	—	1	—	1	—
Rogna.	*Chieti.*	Chieti.	Manopello	ovina	10	—	70	—	—	70
	Aquila.	Aquila.	Bussi	»	—	517	—	—	—	517
	»	»	Capestrano	»	—	309	—	—	—	309
	»	»	Caporciano	»	—	175	—	—	—	175
	»	»	Castelvecchio Subequo	»	100	—	607	—	—	607
	»	»	Collepietro	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Gagliano Aterno . .	»	—	594	—	—	—	594
	»	»	Molina Aterno . .	»	—	150	—	—	—	150
	»	»	Navelli	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Secinaro	»	—	550	—	—	—	550
	»	Avezzano.	Balsorano	»	—	190	—	—	—	190
	»	Solmona.	Vittorito	»	—	792	—	—	—	792
		Regione Meridionale Adriatica . . .			110	3547	677	—	—	4224
	Caserta.	Sora.	Picinisco	ovina	—	1900	—	—	—	1900
	»	»	Vallerotonda . . .	»	—	59	—	—	—	59
		Regione Meridionale Mediterranea .			—	1959	—	—	—	1959
	Cagliari.	Cagliari.	Burcei	caprina	1	—	30	10	—	20
		Sardegna			1	—	30	10	—	20
Morbo coitale maligno.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini.	*Torino.*	Ivrea.	Agliè	—	1	—	1	—	1	—
	Novara.	Novara.	Novara	—	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			2	—	2	—	2	—
	Pavia.	Pavia.	Zinasco	—	1	2	1	—	3	—
	Bergamo.	Treviglio.	Calcio	—	1	7	1	4	4	—
	»	»	Covo	—	—	14	—	—	—	14
	Cremona.	Crema.	San Bernardino . .	—	—	9	—	6	3	—
	»	Cremona.	Carpeneto d'Osimo .	—	1	—	2	2	—	—
	»	»	S. Bassano	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Scandolara Ripa d'Oglio.	—	—	1	—	1	—	—
		Lombardia			3	37	4	17	10	14
	Verona.	Isola della Scala.	Oppeano	—	1	—	1	—	1	—
	»	Sanguinetto.	Cerea	—	—	3	1	—	3	1
	Udine.	Cividale.	Premariano	—	—	8	—	—	—	8
	Venezia.	Chioggia.	Cavarzere	—	1	—	3	—	—	3
		Veneto			2	11	5	—	4	12
	Parma.	Borgo S. Donnino.	Fontanellato . . .	—	—	1	—	—	—	1
	Reggio Emilia.	Guastalla.	Novellara	—	—	1	—	1	—	—
	»	Reggio.	Quattro Castella . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Reggio	—	—	2	—	—	1	1
	Modena.	Mirandola.	Camposanto	—	1	8	1	—	6	3
	»	»	Concordia	—	2	—	3	—	3	—
	»	»	Finale	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Medolla	—	3	—	3	—	3	—
	»	»	Mirandola	—	1	—	1	—	1	—
	»	Modena.	Bomporto	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	Carpi	—	1	—	2	—	—	2
	»	»	Modena	—	1	3	1	—	2	2
	Ferrara.	Ferrara.	Ferrara	—	1	—	1	—	1	—
	Bologna.	Bologna.	Molinella	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	S. Agata Bolognese.	—	3	—	3	—	3	—
	»	»	San Giov. in Persiceto.	—	—	1	—	—	1	—
	»	Imola.	Casalfiumanese. . .	—	3	4	6	—	—	10
	Forlì.	Cesena.	Cesena.	—	—	10	—	3	—	7
	»	Forlì.	Forlì	—	1	—	1	—	—	1
		Emilia			20	31	26	4	25	28

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini.	*Pesaro.*	Urbino.	Talamello	—	1	—	1	—	1	—
	Perugia.	Terni.	Terni	—	—	11	—	4	1	6
			Marche ed Umbria		1	11	1	4	2	6
	Lucca.	Lucca.	Viareggio	—	1	—	3	—	1	2
	Arezzo.	Arezzo.	Arezzo	—	1	—	6	—	2	4
	»	»	Cortona	—	1	6	5	3	4	4
	»	»	Montevarchi	—	1	—	7	3	3	1
			Toscana		4	6	21	6	10	11
	Caserta	Gaeta.	Francolise	—	15	—	31	1	15	15
	»	Nola.	Acerra	—	—	6	1	4	3	—
	Napoli.	Casoria.	Caivano	—	1	—	1	—	1	—
	»	Castellammare.	Gragnano	—	1	—	3	—	3	—
	Salerno.	Sala.	S. Pietro	—	10	—	10	—	10	—
	»	Salerno.	Sarno	—	1	—	1	—	1	—
	Potenza.	Melfi.	Castelgrande	—	1	—	1	—	1	—
			Regione Meridionale Mediterranea.		29	6	48	5	34	15
Barbone dei bufali.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Macerata.*	Camerino.	Visso	ovina	—	1449	—	1449	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	20	—	—	—	20
			Marche ed Umbria		—	1469	—	1449	—	20
	Aquila.	Solmona.	Pescocostanzo . . .	ovina	—	2000	—	—	—	2000
	»	»	Id. . . .	caprina	—	300	—	—	—	300
			Regione Meridionale Adriatica . .		—	2300	—	—	—	2300
	Benevento.	Benevento.	Vitulano	caprina	1	—	70	—	—	70
			Regione Meridionale Mediterranea.		1	—	70	—	—	70

RIEPILOGO

	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 19 al 25 novembre 1900	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—
Pleure-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	29	—	140	30	100	10
Carbonchio sintomatico	5	—	5	—	5	—
Afta epizootica	13	64	63	32	4	91
Tubercolosi	2	1	2	—	2	1
Morva e farcino	6	12	10	3	11	8
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—
Rabbia	1	—	3	—	3	—
Rogna	111	5506	707	10	—	6203
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	61	102	107	36	87	86
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	3769	70	1449	—	2390

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,179,729 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 750, al nome di Blattmann *Melania*, Ida, Alberto, Alfonso ed Edvige, fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre d'Amely Giuseppina fu Enrico, vedova Blattmann, domiciliati in Pesaro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Blattmann *Enrica-Melania*, Ida, Alberto, Alfonso ed Edvige fu Emilio, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 dicembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 dicembre, in lire 105,53.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 dicembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,77 1/4	98,77 1/4
	4 1/2 % *netto*	109,09 1/8	107,96 5/8
	4 % *netto*	100,57	98 57
	3 % *lordo*	61,45	60,25

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì 20 dicembre 1900.

Presidenza del Vice Presidente CANNIZZARO.

La seduta è aperta (ore 15.25).

CHIALA, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato delle seguenti votazioni:

Per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Votanti 78
Maggioranza. 40
Eletti i senatori Lancia di Brolo con voti 65
» Boccardo » 62
» Gadda » 50

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto:

Votanti 78
Maggioranza. 40
Eletti i senatori Ghiglieri con voti 65
» Vitelleschi » 63
» Canonico » 62

Presentazione di progetti di legge.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, a nome del ministro del tesoro, presenta il progetto di legge per:

« Proroga del corso legale dei biglietti di Banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione ».

(È trasmesso alla Commissione di finanze).

CHIMIRRI, ministro delle finanze, presenta i seguenti progetti di legge:

« Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari ».

(È dichiarato di urgenza e trasmesso alla Commissione di finanze).

« Proroga a tutto il 1905 in favore dell'industria degli agrumi dell'articolo 1° della legge 22 luglio 1897, n. 319.

(È dichiarato di urgenza e trasmesso alla Commissione già nominata per l'esame del disegno di legge sugli agrumi).

« Modificazioni alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi ».

(È dichiarato di urgenza e trasmesso alla Commissione di finanze).

CARCANO, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta il progetto di legge per:

« Aggiunte e modificazioni alla legge 17 luglio 1898 che ha istituito la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ».

(È trasmesso agli Uffici).

Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del « Progetto di Regolamento giudiziario del Senato » (N. VII documenti).

CHIALA, segretario, dà lettura del progetto coordinato, sul quale non vengono fatte osservazioni.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Si lasciano le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 33).

COLONNA-AVELLA, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE. Legge il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze:

« Il Senato invita il Governo ad inscrivere nei preventivi delle « Casse per gli aumenti patrimoniali da allegarsi al disegno di « legge per lo stato di previsione del bilancio dei lavori pub- « blici, l'ammontare delle somme che devono essere sovvenute « dalle Società esercenti ed erogate negli acquisti di materiale « mobile, da autorizzarsi in ciascun esercizio per l'esecuzione « dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56 ».

Dichiara aperta la discussione generale.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici. Accetta l'ordine del giorno nel senso che con uno speciale allegato al bilancio dei lavori pubblici si tenga in evidenza il movimento del materiale mobile per quanto si riferisce alla spesa, la quale non può essere compresa nel bilancio.

VACCHELLI, relatore. Dà ragione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, la quale crede opportuno che, almeno nella forma di allegato al bilancio, quelle somme siano ricordate anche nel preventivo.

Ringrazia poi il ministro di averlo accettato.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'ordine del giorno della Commissione.

(Il Senato lo approva).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione dei capitoli.

COLONNA-AVELLA, segretario, ne dà lettura.

Senza discussione si approvano i capitoli da 1 a 57.

GADDA. Al capitolo 58 domanda se e quali provvedimenti intenda prendere il ministro riguardo alla rappresentanza dell'Italia nel Consiglio d'amministrazione per la ferrovia Giura-Sempione a garanzia degli interessi italiani, essendo necessario che quella rappresentanza venga mantenuta nel modo prescritto dalla Convenzione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici. Terrà conto delle osservazioni del senatore Gadda e il Governo provvederà perchè la maggior garanzia sia data all'Italia nel Consiglio d'amministrazione della ferrovia Giura-Sempione.

GADDA. Ringrazia.

Il capitolo 58 è approvato nella somma di L. 862,140.

Senza discussione si approvano i capitoli da 59 a 72.

VACCHELLI, relatore, al capitolo 72 *bis* richiama l'attenzione del Governo sulle osservazioni fatte dalla Commissione circa le opere del Tevere, ed i provvedimenti presi e da prendersi dal Governo in seguito all'ultima alluvione.

Chiede pertanto al ministro dei lavori pubblici di dare qualche notizia circa i danni derivati dalla piena e di manifestare i suoi intendimenti sul modo come provvedere specialmente al lamentato interrimento dell'isola Tiberina.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici. Non può che ripetere quanto dichiarò alla Commissione di finanze.

I danni presunti ammontano a L. 1,500,000 circa. Ora si sta provvedendo ad una sistemazione provvisoria dei muraglioni; si provvederà più tardi, appena sarà possibile, alla sistemazione definitiva.

Ha nominata una Commissione competente per lo studio dei lavori necessari. Intanto la Commissione di vigilanza del Tevere continua nelle sue facoltà.

Appena queste Commissioni avranno dato i loro pareri tecnici, il Governo non mancherà di prendere le opportune risoluzioni e di comunicarle.

Sarà in primo luogo provveduto al completamento dei collettori ed al ripristinamento dell'alveo del fiume nel braccio sinistro dell'isola Tiberina.

VACCHELLI, relatore. Ringrazia.

Il capitolo 72 *bis* è approvato nella somma di L. 1,600,000.

Senza discussione si approvano i capitoli da 73 a 278, ultimo del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, ed i due articoli del progetto di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di Regolamento giudiziario del Senato.

Votanti	104
Favorevoli	74
Contrari	30

(Il Senato approva).

Domani seduta alle ore 14,30.

Levasi (ore 17,35).

DIARIO ESTERO

Il corrispondente della *Pall Mall Gazette*, di Londra, telegrafa da Pechino, confermarsi la notizia che le Potenze si sarebbero accordate circa le basi delle proposte di pace da presentarsi alla China.

Ciò non ostante, aggiunge il corrispondente, la situazione non è punto migliorata, perchè il campo delle trattative è molto limitato e perchè l'effetto delle trattative non potrebbe essere di grande portata, essendochè Tung-Fu-Siang domina ancora sempre la Corte.

Gli alleati non ebbero la precauzione di chiudere le fabbriche e gli arsenali di Hankw e di Shanghai e trascurarono di impedire l'invio di munizioni e di viveri alle truppe chinesi. Il generale Tung-Fu-Siang ebbe perciò il tempo necessario di armare e organizzare il suo esercito. Egli riuscì inoltre ad assicurarsi influenza e potere tali che la sua posizione può dirsi attualmente quella di un dittatore. Egli terrorizza l'Imperatrice ed esercita un controllo su tutta la Corte e sui circoli che sono in relazione colla stessa.

In seguito a ciò si crede che sarà necessario di aprire un campo più vasto alle operazioni militari degli alleati.

* * *

Alla Camera dei deputati d'Ungheria, il sig. Ugron, uno dei capi del partito clericale, rivolse al Governo un'interpellanza sulla triplice alleanza, dicendo che l'Austria-Ungheria si lasciava sfruttare dalla Germania e che la triplice non corrispondeva agli interessi ungheresi.

Il Presidente del Consiglio, sig. Coloman Szell, rispose in questi sensi:

« Rispondo recisamente che nè il Governo, nè la maggioranza del paese, nè l'immensa maggioranza del Parlamento hanno mai condiviso l'opinione del deputato Ugron ed hanno sempre aderito invece al concetto che la triplice alleanza è vantaggiosa così per l'Ungheria come per l'Impero austro-ungarico.

« Noi ungheresi abbiamo considerato il mantenimento di relazioni amichevoli ed intime colla Germania, quale principio fondamentale della nostra politica, non solo da quando sussiste la triplice, ma sino dal 1867, ed abbiamo sempre cercato di secondarlo nell'interesse dell'Ungheria e dell'Impero.

« La triplice alleanza, quest'alleanza pacifica per eccellenza, è atta ad assicurare in modo speciale gl'interessi dell'Impero e dell'Ungheria ed è più atta di qualsiasi altra a tale scopo. Del resto il deputato Ugron non ci ha saputo proporre una alleanza migliore.

« È assolutamente inesatto che la triplice alleanza giovi soltanto agl'interessi della Germania e che la Germania ci accolga in essa quasi per alta degnazione. L'alleanza è una lega fondata sulla più completa parità degl'interessi, in guisa che ognuno dei contraenti partecipa alla parità in ragione delle proprie forze.

« Antagonismi d'interessi non esistono, e per quanto si può umanamente prevedere, neppure sorgeranno. In questa comunanza d'interessi sta la ragione di esistere dell'alleanza, come pure sta la prova della sua intimità e durata. Dipende forse da quest'alleanza se noi — per quanto riguarda le relazioni transoceaniche — non sosteniamo la stessa parte della Germania? Ogni Stato occupa nel rango dei popoli quella posizione ed esercita quell'influenza, cui gli dà diritto il proprio consolidamento interno.

« Ad ogni modo, secondo me, se noi abbandonassimo la nostra attuale politica, avremmo molto minore importanza in Europa e come Stato ungherese e come Impero ».

* * *

Si ha da Bucarest, in data 18 corrente, che il Re Carlo di Rumania ha ricevuto quel giorno la Deputazione della Camera che gli presentò l'indirizzo in risposta al discorso del trono.

Il Re ringraziò, anzi tutto, delle parole dedicate alla sua Augusta madre. Disse poscia che si devono fare tutti i tentativi possibili per rialzare il credito dello Stato. Solo mercè ingenti sacrifici materiali e con la più rigorosa economia, disse il Re, sarà possibile vincere le difficoltà attuali e consolidare il credito dello Stato per l'avvenire.

Il Re promise il suo appoggio alla Rappresentanza del popolo nel ristabilimento dell'equilibrio del bilancio, ed espresse la fiducia che tra breve si potrà riprendere l'opera diretta a promuovere lo sviluppo economico del Paese.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Alla tomba del Re martire. — Stamane alle ore 11, una rappresentanza dei telegrafisti dello Stato, con alla testa le LL. EE. gli onorevoli Pascolato e Borsarelli, Ministro e Sottosegretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi, hanno deposto sulla tomba del Re martire al Pantheon un grandioso bassorilievo in bronzo, tributo d'omaggio del personale telegrafico italiano a Re Umberto.

Il bassorilievo, che misura in altezza un metro e 60 centimetri, è stato trasportato sopra un carro d'artiglieria.

Al Pantheon la rappresentanza è stata ricevuta da S. E. l'on. Panzacchi, Sottosegretario di Stato all'Istruzione, con personale del Ministero e dai veterani di guardia, ai quali fu consegnato il bassorilievo.

Popolazione di Roma. — L'Ufficio di statistica municipale ha pubblicato il movimento demografico verificatosi nello scorso mese di ottobre. Da esso ricaviamo le seguenti cifre:

Popolazione stabile 481.093, guarnigione 8554, fluttuante 28.746, totale 518.412. Nascite legittime m. 385, f. 342, illegittime m. 99, f. 75, totale nati 901. Matrimoni 404. Immigrazioni m. 491, f. 491, totale 982. Emigrazioni m. 148, f. 181, totale 329 Morti 705.

Marina militare. — Nel pomeriggio di ieri partì da Venezia la R. nave *Volturno*, destinata di stazione a Zanzibar.

Il suo stato maggiore è composto così: capitano di fregata G. B. Marocco, comandante; tenenti di vascello Giulio Santasilia, ufficiale in 2ª e Lamberto Narducci, ufficiale di rotta; sottotenenti di vascello Mario Oricchio, Ernesto Casalini, Benso Brunelli, Alberto Da Sacco; capo-macchinista di 2ª classe Arturo Oltramonti; medico id. Vincenzo Tiberio; commissario id. Angelo Mori.

L'equipaggio è di 120 uomini.

Il traforo del Sempione. — Sullo stato dei lavori per la galleria del Sempione si hanno le seguenti notizie:

La galleria di avanzamento, che alla fine di ottobre 1900 toccava i metri 6804, alla fine di novembre u. s. raggiunse i metri 7035, ed oggi supera i metri 7150 di cui metri 4060 circa dal lato nord (Briga) e metri 3090 circa dal lato sud (Iselle). Il numero degli operai dentro e fuori del tunnel ascende a 4168.

Il progresso medio della perforazione meccanica fu di metri 4,95 per giornata dal versante svizzero e di metri 4,20 dal versante italiano.

Sciopero a Genova. — L'*Agenzia Stefani* ha da Genova, 20:

« I lavoratori del porto si sono posti in isciopero.

Gli scioperanti sono tranquilli.

Nel pomeriggio si posero in isciopero anche gli operai degli Stabilimenti metallurgici.

Calma perfetta ».

Industria navale italiana. — Leggiamo nell'*Economista*:

Il cargo-boat *Isola di Favignana*, uscito ultimamente dal Cantiere Orlando di Livorno, ivi costruito per conto della Società Meridionale di trasporti marittimi, si è ancorato in questi giorni nel porto di Palermo essendo stato inscritto in quel compartimento marittimo.

È una superba nave a vapore che misura 104 metri di lunghezza e 14 di larghezza; della portata di 5500 tonn. di peso morto, con una capacità cubica di 10,000 metri. Le macchine sviluppano una forza motrice di 1600 cavalli.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Orione*, della N. G. I., giunse a Montevideo, il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., partì da New-York per Genova, ed il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., proveniente dal Plata, da Barcellona, proseguì per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERNA, 20. — *Consiglio Nazionale*. — Alcuni deputati, firmatarî della mozione Manzoni in favore dell'arbitrato nella guerra sud-africana, presentano dichiarazione con la quale affermano che la loro proposta era una semplice dimostrazione in favore della pace, ma che la ritirano in seguito al desiderio espresso da numerosi membri del Consiglio.

Gli altri firmatarî della mozione Manzoni avendo ritirato la propria firma e nessuno riprendendo la mozione stessa, essa viene definitivamente cancellata dall'ordine del giorno.

GENOVA, 20. — È giunta una Commissione francese, presieduta da Muzet, incaricata di studiare la questione dei porti franchi.

Essa scese all'*Hôtel Savoia*, e, accompagnata dal capo dell'ufficio municipale, visiterà il deposito franco, la darsena ed il porto.

GENOVA, 20. — È giunta la nave-scuola degli Stati-Uniti *Dixie*, proveniente da Villafranca.

BERLINO, 20. — Per ordine del Procuratore imperiale, è stato arrestato oggi il consigliere commerciale Sanden, direttore della Banca ipotecaria per azioni prussiana

Quest'arresto si connette alla recente crisi di varie Banche ipotecarie.

LONDRA, 20. — Un dispaccio ai giornali, da Johannesburg, in data di ieri, annunzia che un violento cannoneggiamento si udiva la mattina, al Nord di Krüger 's Dorp.

VIENNA, 20. — Secondo il *Reichswehr*, l'Imperatore avrebbe conferito, al consigliere di Legazione a Pechino, dott. de Rosthorn, ed alla sua signora, la medaglia di guerra.

INNSBRUCK, 20. — *Dieta*. — I deputati italiani presentano la proposta d'urgenza che la Dieta discuta il progetto per l'autonomia del Trentino, già sottoposto nel 1898 dai deputati italiani al presidente del Consiglio austriaco, conte Thun.

La proposta sarà discussa domani.

PARIGI, 20. — Il comandante Cuignet, che, per ordine del Ministro della Guerra, fece l'inchiesta sul noto dispaccio del colonnello Panizzardi, scrisse ieri al Ministro della guerra, generale André, annunziandogli che darà querela contro il giornale *Le Siècle* che insinuò essere egli stesso l'autore della falsificazione.

VIENNA, 20. — La *Neue Freie Presse* constata che le leali informazioni, date il 18 corrente, dall'on. Visconti-Venosta alla Camera dei Deputati sull'attitudine dell'Austria-Ungheria nell'Albania, hanno incontrato piena approvazione a Vienna.

Il giornale soggiunge che non esiste alcuna nuova Convenzione relativa all'Abania, ma che l'on. Visconti-Venosta ebbe già da tempo occasione di ottenere l'assicurazione che certe voci circa le intenzioni dell'Austrio-Ungheria nell'Albania sono completamente infondate.

L'attitudine dell'Austria-Ungheria anche in questa questione è precisata dal Trattato di Berlino e tende allo stesso fine dell'attitudine dell'Italia, cioè al mantenimento dello *statu-quo*.

AMSTERDAM, 20. — Krüger ha ricevuto nel palazzo dell'industria numerose deputazioni ed è ripartito nel pomeriggio fra le acclamazioni della folla.

BERLINO, 20. — In seguito ad ordine del Procuratore imperiale, oltre al consigliere commerciale Sanden, sono stati anche arrestati Enrico Schmidt, direttore della Banca ipotecaria per azioni prussiana e Paolo Puchmüller, direttore della Banca tedesca di credito fondiario.

GENOVA, 20. — La Commissione francese, incaricata di studiare la questione dei porti franchi, dopo aver visitato il porto ed il deposito franco, è partita stasera per Venezia.

MADRID, 20. — *Camera dei Deputati.* — Si approva, con 184 voti, contro 84, il Messaggio alla Regina-Reggente relativo al matrimonio della Principessa delle Asturie col Principe Carlo di Borbone.

CAPE-TOWN, 21. — La situazione diventa sempre più grave al Nord della Colonia.

Si ritiene che i Boeri, i quali traversarono l'Orange penetrando nella Colonia, oltrepassino il numero di 2000.

Si teme che gli Olandesi della Colonia si uniscano ad essi e che la sollevazione si estenda.

È sentita gravemente la mancanza di truppe montate ad esercitate. S'insiste sulla necessità che vengano inviate al più p - sto possibile, nell'Africa del Sud, tutte le truppe a cavallo disponibili.

PARIGI, 21. — In seguito a spiegazioni nelle quali il Ministro della guerra, generale André, biasimò il comandante Cuignet per aver pubblicato un documento segreto, Cuignet è stato internato a Mont-Valerien.

LONDRA, 21. — I giornali pubblicano un dispaccio da Cape-Tow, in data 20 corrente, ore 11,35 ant., il quale dice: L'invasione dei Boeri nella Colonia del Capo si estende. I Boeri occupano Colesberg. Regna qui viva emozione.

PECHINO, 21. — I Ministri esteri hanno firmato una Nota collettiva coll'aggiunta della proposta dell'Inghilterra, secondo la quale si rifiuta lo sgombero di Pechino e del Ci-li, finchè la China non si sia conformata alle condizioni chieste dalle Potenze.

Il Ministro degli Stati-Uniti, Conger, impedito da un telegramma del suo Governo, che chiede d'insistere per un'ultima modificazione della Nota, aggiornò l'apposizione della sua firma alla Nota stessa.

Conger ritiene che il Gabinetto di Washington non insisterà ulteriormente.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 20 dicembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di

metri	50,60.
Barometro a mezzodì	766,7.
Umidità relativa a mezzodì	71.
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 10°,4. Minimo 0°,2 sotto zero
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 20 dicembre 1900.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Transilvania, minima di 735 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito intorno ad 1 millimetro sull'Italia superiore, disceso di altrettanto altrove; temperatura generalmente diminuita; brine e geli sull'Italia superiore.

Stamane: cielo nebbioso o alquanto nuvoloso in Toscana, vario al NE, in terra d'Otranto e Sicilia, sereno altrove; venti deboli settentrionali.

Barometro massimo intorno a 772 sulla valle Padana, minimo di 770 sulle coste Ioniche.

Probabilità: ancora venti deboli settentrionali con tempo ovunque discreto; temperatura bassa.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 20 dicembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio .	sereno	calmo	14 5	6 5
Genova	sereno	calmo	13 2	8 9
Massa e Carrara .	nebbioso	calmo	12 2	1 0
Cuneo.	sereno	—	12 5	4 7
Torino	sereno	—	7 6	0 9
Alessandria. . .	sereno	—	7 6	— 1 4
Novara	sereno	—	10 5	1 7
Domodossola . .	sereno	—	11 1	— 4 0
Pavia.	sereno	—	9 5	— 3 2
Milano	1/4 coperto	—	8 0	— 0 2
Sondrio	sereno	—	9 5	2 1
Bergamo. . . .	1/4 coperto	—	11 0	6 0
Brescia	sereno	—	9 1	2 9
Cremona. . . .	sereno	—	7 9	— 0 4
Mantova. . . .	sereno	—	8 0	0 4
Verona	sereno	—	7 2	0 7
Belluno	sereno	—	8 5	— 0 9
Udine.	sereno	—	10 3	2 5
Treviso	1/4 coperto	—	8 5	1 5
Venezia	3/4 coperto	calmo	6 0	1 5
Padova	3/4 coperto	—	7 4	1 0
Rovigo	coperto	—	4 0	— 0 9
Piacenza. . . .	sereno	—	7 2	— 0 2
Parma.	sereno	—	9 0	1 5
Reggio nell'Emilia	1/2 coperto	—	8 6	1 6
Modena	1/4 coperto	—	8 4	1 1
Ferrara	sereno	—	7 1	0 8
Bologna	1/4 coperto	—	10 5	1 4
Ravenna. . . .	1/2 coperto	—	10 6	— 0 9
Forlì	1/4 c perto	—	9 6	2 0
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	9 9	— 0 1
Ancona	1/4 coperto	calmo	11 5	5 2
Urbino	1/4 coperto	—	9 4	3 2
Macerata . . .	sereno	—	11 1	5 8
Ascoli Piceno . .	sereno	—	13 0	3 5
Perugia	1/4 coperto	—	8 6	0 6
Camerino. . . .	1/4 coperto	—	11 1	4 4
Lucca	nebbioso	—	5 5	— 0 9
Pisa	nebbioso	—	8 8	0 1
Livorno	nebbioso	—	9 5	2 0
Firenze	coperto	—	4 8	2 2
Arezzo	nebbioso	—	1 4	— 3 3
Siena	coperto	—	10 8	3 6
Grosseto. . . .	1/2 coperto	—	15 4	2 1
Roma.	nebbioso	—	11 8	— 0 2
Teramo	sereno	—	12 0	2 1
Chieti	sereno	—	11 0	3 8
Aquila	sereno	—	7 1	— 2 4
Agnone	sereno	—	11 9	3 2
Foggia	sereno	—	12 3	5 0
Bari	coperto	calmo	14 6	4 6
Lecce.	nebbioso	—	15 0	7 3
Caserta	sereno	—	14 4	5 6
Napoli	sereno	calmo	12 9	9 1
Benevento . . .	sereno	—	11 8	— 1 6
Avellino	sereno	—	12 8	— 1 4
Caggiano. . . .	sereno	—	7 5	4 3
Potenza	sereno	—	9 0	1 5
Cosenza	sereno	—	13 0	5 0
Tiriolo	sereno	—	9 2	2 0
Reggio Calabria .	sereno	calmo	17 2	14 0
Trapani	1/2 coperto	calmo	16 4	10 0
Palermo	3/4 coperto	calmo	17 9	6 5
Porto Empedocle .	1/4 coperto	calmo	17 0	9 0
Caltanissetta . .	sereno	—	12 8	7 0
Messina	coperto	calmo	15 8	10 2
Catania	1/2 coperto	calmo	14 1	8 4
Siracusa	1/2 coperto	legg. mosso	14 1	7 4
Cagliari	sereno	legg. mosso	14 0	3 0
Sassari	sereno	—	12 2	6 6

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*